

REPUBBLICA ITALIANA

Reg. Sent. n.

2584/07

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Reg. Ric. n.

625/07

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G.R. n. 625/07, proposto dalla società

GINO COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante *protempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Monti, Giuseppe Greppi e Giorgio Razeto ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonio Fiore in Torino, via De Sonnaz, 19, come da mandato in calce al ricorso;

contro

COMUNE DI MEZZOMERICO, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.C. 31 maggio 2007, n. 38 ed in tale qualità rappresentato e difeso dall'avv. prof. Paolo Scaparone, domiciliatario in Torino, via S. Francesco d'Assisi, 14, come da mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione

a) dell'ordinanza del Responsabile del Servizio e Sindaco del Comune di Mezzomerico in data 17 aprile 2007, n. 9, con cui: 1) è stato annullato d'ufficio il permesso di costruire 8 luglio 2006, n. 11, avente ad oggetto "opere di costruzione di edifici di civile abitazione in ambito P.E.C. di via Cerea – via Vaprio - Intervento 1"; 2) è stata ordinata l'immediata cessazione dei lavori inerenti il citato permesso di costruire; 3) è stato ordinato di presentare una nuova istanza di permesso di costruire;

b) della deliberazione G.C. 10 aprile 2007, n. 24, con cui è stata attribuita al Sindaco la responsabilità del Servizio del Settore tecnico urbanistico;

c) di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, ed in particolare del parere della Commissione Edilizia del 16 aprile 2007 e per quanto possa occorrere della deliberazione G.C. 10 aprile 2007, n. 23;

nonché per la condanna

al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente in conseguenza dei suddetti provvedimenti a sensi dell'art. 35 D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 L. 21 luglio 2000, n. 205;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mezzomerico;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre alla pubblica udienza del 13 giugno 2007 l'avv. Paolo Monti per la società ricorrente e l'avv. prof. Paolo Scaparone per il Comune di Mezzomerico;

Vista l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati;

Visto l'art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dal-

1'art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;

Considerato che il provvedimento impugnato, recante annullamento di un permesso di costruire precedentemente rilasciato, è stato assunto dal Sindaco di Mezzomerico nella veste di Responsabile del Servizio Tecnico-Urbanistico-Manutentivo;

Considerato che la responsabilità di tale servizio è stata affidata al Sindaco con deliberazione G.C. 10 aprile 2007, n. 24;

Considerato che, con il primo motivo, la società ricorrente denuncia violazione dell'art. 53, comma 23 L. 23 dicembre 2000, n. 388, osservando che l'attribuzione ai componenti della Giunta di responsabilità "gestionali" sarebbe possibile nei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti in presenza di tre requisiti concorrenti, e precisamente: la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, il fine di contenimento della spesa e la previa adozione di apposite disposizioni regolamentari organizzative;

Considerato, in ordine a quest'ultimo punto, che la deliberazione G.C. 10 aprile 2007, n. 24, con cui è stata attribuita al Sindaco la responsabilità del Settore Tecnico-Urbanistico-Manutentivo richiama espressamente l'art. 12 del regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi, il quale conferisce alla Giunta Comunale il potere di individuare i Responsabili degli Uffici e Servizi medesimi, che sono poi nominati dal Sindaco;

Ritenuto che tale previsione integra il presupposto regolamentare per l'attribuzione di dette responsabilità ad un organo "politico" del Comune, discendendo il

relativo potere direttamente dalla legge (T.A.R. Piemonte, I, 8 novembre 2006, n. 4001);

Ritenuto che l'ulteriore requisito rappresentato dalla "mancanza non rimediabile di figure professionali idonee", previsto dal testo originario dell'art. 23, comma 53 L. 23 dicembre 2000, n. 388, non è più necessario, essendo stato eliminato da tale disposizione ad opera della successiva modifica introdotta dall'art. 26 L. 28 dicembre 2001, n. 448;

Ritenuto infine che il fine del contenimento della spesa costituisce uno dei possibili fini che il provvedimento in questione può per legge perseguire, ma non è l'unico, essendo il fine primario della disposizione in argomento diretto ad ovviare le eventuali carenze organizzative dei piccoli Comuni;

Ritenuto che la censura di violazione dell'art. 23, comma 53 L. 23 dicembre 2000, n. 388 dedotta con il primo motivo deve quindi essere disattesa;

Considerato che la società ricorrente osserva poi che la deliberazione G.C. 10 aprile 2007, n. 24 è stata pubblicata per affissione all'Albo Pretorio in data successiva a quella in cui il Sindaco ha assunto il provvedimento impugnato;

Considerato che la delibera di Giunta è peraltro stata dichiarata immediatamente esecutiva;

Ritenuto che tale dichiarazione anticipa l'esecutorietà del provvedimento rispetto ad ogni ulteriore effetto dell'affissione, che in questo caso assume valore di mera pubblicità-notizia;

Ritenuto che anche il secondo motivo si rivela perciò infondato;

Considerato che, con il terzo mezzo, la società ricorrente rileva che, in base all'art. 12 del regolamento organico, le nomine dei Responsabili degli Uffici e Servizi possono essere conferite a non dipendenti che abbiano stipulato un contratto a tempo indeterminato per la copertura di posti di funzionario istruttore direttivo e di alta specializzazione: presupposti che nel caso in esame difetterebbero;

Ritenuto che la disposizione invocata in ricorso riguarda l'attribuzione di Servizi e Uffici a soggetti non dipendenti del Comune diversi dai componenti della Giunta, in quanto l'attribuzione a favore di questi ultimi è prevista direttamente dalla legge, senza precisazione di alcun requisito ulteriore;

Ritenuto che è poi irrilevante la circostanza che il regolamento prescriva che gli atti di autotutela devono essere previamente comunicati al Sindaco: tale disposizione non impedisce al Sindaco nominato Responsabile di un Ufficio di provvedere direttamente in tal senso, rendendo inutile la comunicazione Riterentivahe il terzo motivo deve perciò essere respinto;

Considerato che con il quarto motivo la società ricorrente sostiene che il Sindaco, che ha partecipato alla deliberazione G.C. 10 aprile 2006, n. 24, avrebbe avuto un interesse personale alla sua nomina a Responsabile del Servizio ed avrebbe perciò dovuto astenersi;

Considerato che, secondo la ricorrente l'interesse personale che, a sensi dell'art. 78 D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, imporrebbe l'astensione sarebbe ravvisabile nella sottrazione di tempo all'attività di Sindaco (per la quale è mantenuta intatta la relativa indennità) a beneficio di quella di Responsabile del Servizio;

Ritenuto che anche questa censura deve essere disattesa, posto che l'attività di Sindaco non è soggetta a prestazioni orarie minime e comunque non consta che al Sindaco sia conferito un compenso aggiuntivo per l'esercizio delle funzioni di Responsabile del Servizio;

Considerato che il quinto mezzo denuncia violazione dell'art. 10-bis L. 7 agosto 1990, n. 241 sul rilievo che l'annullamento in via di autotutela di un permesso di costruire precedentemente rilasciato costituirebbe sostanzialmente un diniego di rilascio del permesso medesimo, il quale imporrebbe la previa comunicazione delle relative motivazioni:

Ritenuto che la censura è priva di pregio, posto che l'atto di autotutela è un provvedimento di secondo grado, soggetto a previa comunicazione di avvio del procedimento, la quale a sua volta garantisce all'interessato la possibilità di esercitare ogni diritto di partecipare al procedimento stesso;

Considerato che il sesto motivo denuncia insussistenza dei presupposti legali dell'autotutela, e cioè dell'illegittimità dell'atto annullato, dell'interesse attuale all'annullamento e del bilanciamento degli interessi in conflitto;

Ritenuto per contro che il provvedimento di autotutela (pagg. 4 e 5) rende adeguatamente conto sia dell'interesse attuale perseguito (necessità che venga rispettata la prescritta tipologia edilizia per tutte le costruzioni della zona), sia dell'avvenuto bilanciamento degli interessi (tentativi fatti di comporre la vertenza attraverso una modifica del progetto);

Ritenuto inoltre che devono essere disattese le ulteriori doglianze con cui la ricorrente difende la legittimità del permesso di costruire annullato;

Considerato infatti che una delle ragioni dell'annullamento è rappresentata dal superamento delle altezze dei fabbricati stabilite in zona dall'art. 31 N.T.A. del piano regolatore, il quale non consente di edificare più di due piani abitabili fuori terra di altezza, esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interra-

to e che non emergano dal suolo per più di mt. 1,20;

Considerato che il fabbricato oggetto del permesso di costruire è a tre piani e che il piano terreno emerge dal piano di campagna originario per circa mt. 2,40;

Ritenuto che il riporto di terreno oggetto di successiva d.i.a. e la conseguente elevazione del piano di campagna originario non valgono a sanare la violazione della norma di piano;

Considerato tuttavia che il piano terreno è adibito ad autorimesse e cantine e perciò non risulta abitabile;

Considerato che l'art. 3 delle norme di attuazione del PEC stipulato fra le parti fissa però l'altezza massima degli edifici realizzabili in due piani fuori terra senza alcuna distinzione;

Ritenuto che la nozione di piano va pertanto desunta dal parametro Np come definito dall'art. 16 N.T.A., che considera sia i piani abitabili che quelli agibili; Ritenuto che il permesso di costruire, nella parte in cui ha consentito la realizza-

zione di tre piani fuori terra (definiti in base al citato art. 16) si pone quindi in

contrasto con il PEC ed è stato conseguentemente annullato legittimamente;

Considerato che l'annullamento del permesso di costruire è inoltre motivato in relazione all'insufficienza della fascia di terreno di cui, in base al PEC precedentemente approvato, è prevista la cessione al Comune ai fini di realizzare il prolungamento di una strada lungo il confine di proprietà;

Considerato che il piano regolatore prevede che la strada da realizzarsi dovrà avere una sezione di mt. 6 e che la fascia da cedersi da parte della ricorrente in base al PEC da essa ottenuto è di mt. 3;

Considerato che, con l'atto di annullamento, il Comune rileva che tale fascia

consentirebbe la realizzazione di una strada di soli mt. 5 di sezione e reclama un ulteriore metro;

Considerato che secondo la ricorrente la fascia mancante potrebbe essere chiesta solo alla proprietà posta dall'altro lato della strada;

Considerato che il Comune replica osservando che la pretesa dell'ulteriore metro mirerebbe proprio al rispetto del PEC, in quanto i tre metri da cedersi dovrebbero computarsi dalla mezzeria del tracciato previsto dal PEC, e non da quella del tracciato esistente;

Ritenuto che anche questa difesa appare meritevole di condivisione e che l'annullamento appare perciò legittimo pure sotto tale ulteriore profilo;

Ritenuto che il sesto mezzo deve conseguentemente essere disatteso in ogni sua parte;

Considerato che il settimo motivo denuncia contraddittorietà dell'annullamento in via di autotutela con la mancata adozione di un atto inibitorio della d.i.a. presentata il 16 gennaio 2007 per l'esecuzione del riporto di terreno nell'area circostante il fabbricato;

Ritenuto che tale riporto risulta finalizzato a ridurre l'altezza emergente del piano terreno da mt. 2,40 a mt. 1,20, evidentemente al fine di escluderne la computabilità fra i piani rilevanti ai fini delle altezze;

Ritenuto che il riporto di terreno è peraltro irrilevante a tal fine, in quanto la quota emergente va misurata dal piano di campagna originario e che, di per sé considerato, il riporto stesso non risulta in contrasto con alcuna disposizione urbanistica;

Ritenuto quindi che il Comune non aveva nessuna ragione di annullare il prov-

vedimento tacito formatosi sulla d.i.a. e che il vizio dedotto non è conseguentemente configurabile;

Considerato che l'ottavo motivo censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ordinato la cessazione di tutti i lavori in corso nel PEC (permessi di costruire 11/2006 e 13/2006), e non soltanto di quelli relativi alle opere oggetto del permesso annullato (11/2006);

Ritenuto che questa censura è infondata in fatto, atteso che il provvedimento impugnato specifica chiaramente che devono essere interrotti i soli lavori previsti dal permesso annullato;

Considerato che il nono ed ultimo mezzo ribadisce la censura di carenza di motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che sorreggono l'atto di annullamento;

Ritenuto che detta censura deve essere respinta per le ragioni già sopra evidenziate;

Ritenuto che, in ragione della rilevata infondatezza di tutti i suoi motivi, il ricorso deve essere conclusivamente respinto;

Ritenuto che non potendosi pervenire all'annullamento dell'atto lesivo deve infine essere disattesa anche la domanda di risarcimento danni;

Ritenuto che giustificati motivi consentono la compensazione integrale delle spese di giudizio fra le parti litiganti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino il 13 giugno 2007 con l'intervento dei magistrati:

Alfredo Gomez de Ayala - Presidente

Bernardo Baglietto - Consigliere Estensore

Richard Goso - Referendario

Il Presidente L'Estensore

f.to. A. Gomez de Ayala

f.to B. Baglietto

il Direttore di segreteria

f.to M. Luisa Cerrato Soave

Depositata in segreteria a sensi di legge

il 13 giugno 2007

il Direttore di segreteria

f.to M. Luisa Cerrato Soave